



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL
RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA PER LE
OPERAZIONI IVA**

- Sentenza del 24/01/2025, n. 61 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Cocchi
- Rel. Rizzieri

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IVA – SOGGETTI OBBLIGATI –
DEBITORE D’IMPOSTA - SOLIDARIETÀ’.

Iva – Rappresentante fiscale in Italia – Responsabilità solidale per operazioni effettuate nell’interesse del mandante – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, il rappresentante fiscale IVA in Italia, per essere solidalmente obbligato con il mandante per il pagamento dell’imposta, deve avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell’interesse della mandante, non essendo sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità di tali operazioni.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17;
- D.M. 24 dicembre 1993, artt. 20 e 22.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, ord. n. 591 del 8/1/2024.

Difformità

- Sez. 5, n. 18759 del 5/9/2024; Sez. 5, n. 7672 del 16/5/2012.

Anno pubb.

2025